

SCADENZA DICHIARAZIONE TASI 2015 (ANNO D'IMPOSTA 2014)

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa alla TASI per l'anno d'imposta 2014 (con riferimento alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo) entro il termine del **30 giugno 2015**.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con [Circolare n. 2/DF del 03/06/2015](#) ha chiarito che, come già affermato nella [Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015](#), *“non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012”*.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 26 giugno 2014, di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali con le relative istruzioni, da presentare esclusivamente per via telematica con le modalità previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La dichiarazione relativa agli anni d'imposta 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014, prorogato al 30 novembre 2014.

Dall'anno d'imposta 2014, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione d'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs n. 504 del 1992 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, oltre a quelle di ricerca scientifica a partire dal 2014).

La dichiarazione tratta anche i casi di imponibilità parziale degli immobili in questione, secondo quanto previsto dal dl 1/2012, art.91-bis.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio Tributi del Comune di Bellante negli orari di apertura al pubblico (come presenti e costantemente aggiornati sul sito istituzionale dell'ente), al seguente numero telefonico: 0861/6170337 e agli indirizzi e-mail: tributi@comune.bellante.te.it; responsabile.tributi@comune.bellante.te.it.